08598-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO GRECO - Presidente -

Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Consigliere -

Dott. MICHELE CATALDI - Consigliere -

Dott. COSMO CROLLA - Rel. Consigliere -

Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -

Oggetto

IRPEG IRES RISCOSSIONE

Ud. 21/01/2021 - CC

R.G.N. 19049/2019

Rep. C.I. n. 8598

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19049-2019 proposto da:

(omissis) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (C.F. (omissis)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

615/21

avverso la sentenza n. 5505/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

Nr.19049/2019 r.g.

RILEVATO CHE

1.La soc. (omissis) srl impugnava cinque cartelle di pagamento emesse da (omissis) spa (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossioni), assumendo l'inesistenza della notifica avvenuta a mezzo pec.

2.La Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso rilevando che i vizi della notifica erano sanati dalla avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario e che la notifica della cartella a mezzo pec era regolare.

3.Sull'impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello confermando, per quanto di interesse in questa sede, la regolarità della notifica della cartella a mezzo pec.

4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso la contribuente sulla base un unico motivo. L'intimata si è costituita al solo scopo di partecipare alla pubblica udienza.

CONSIDERATO CHE

1.Con l'unico motivo di impugnazione, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 1° bis e 23 d.lvo 82/2005 e 26, comma 2° del dPR 602/73 in

relazione all'art. 360 comma 1° nr. 3 cpc per non avere la CTR rilevato e dichiarato l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento mancante dell'attestazione di conformità dell'atto analogico a quello digitale notificato, trasmessa alla contribuente in formato pdf, anziché p7m, priva di cosiddetta firma digitale.

2. Il motivo è infondato.

2.1 La CTR ha accertato che la cartella esattoriale è stata notificata a mezzo del servizio di posta elettronica certificata, modalità di partecipazione dell'atto consentita ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 2° comma dPR 602/73 e del richiamato art. 60 7° comma dPR 600/73.

2.2 Sostiene la ricorrente l'inesistenza di tale forma di notifica: a) per essere stata compiuta in estensione pdf anzichè p7m atteso che soltanto quest'ultima estensione garantisce l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto; b) per mancanza di firma digitale sul documento informatico notificato in pdf.

2.3 Il dPR n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come <<*un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati*>>. La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), -, poi, definisce <<*copia per immagine su supporto informatico di documento analogico*>> come <<*il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico*>>, mentre la lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235,

art. 1, comma 1, lett. c), -, nel definire il <<*duplicato informatico*>> parla di <<*documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario*>>.

2.4 Ciò premesso questa Corte ha recentemente affermato che << la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>(cfr Cass. 30948/2019 vedi anche Cass 6417/2019) ed ha inoltre precisato che << nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC,

venga poi sottoscritta con firma digitale>>.Si è infatti precisato che In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. nn. 21290/2018, 26053/2015, 13461/2012)

2.5 Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)

3 Il ricorso va, quindi, rigettato.

4 In mancanza di svolgimento di attività difensive nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte,

- rigetta il ricorso.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2021.

Il Presidente
Antonio Greco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 2 6 MAR. 2021

IL FUNZIONARIO CIVILIZZATO
Dott.ssa Simona Ciccarello